



## *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 maggio 2016 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA);

**VISTO** il regolamento (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1693 della Commissione, del 10 agosto 2023, recante la specifica tecnica di interoperabilità "Esercizio e gestione del traffico" (STI OPE);

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

**VISTA** la legge 9 agosto 2017, n. 128, recante disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, come modificata dalla legge 11 luglio 2019, n. 71, ed in particolare l'articolo 3, comma 5, che dispone vengano determinati i requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili storici e turistici iscritti nel registro di immatricolazione nazionale dei veicoli ferroviari;

**VISTO** il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ed in particolare l'articolo 12, comma 1, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);

**VISTO** il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, di attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie, ed in particolare l'articolo 2, comma 5, che stabilisce le disposizioni applicabili alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli utilizzati esclusivamente su di esse, precisando che per le infrastrutture ferroviarie turistiche e i veicoli storici non trovano applicazione alcune disposizioni di sicurezza specifiche, delegando all'ANSFISA l'indicazione delle modalità applicative delle prescrizioni di sicurezza, e l'articolo 16, comma 2, che attribuisce all'ANSFISA il compito, alla lettera aa), di vigilare sulla sicurezza delle ferrovie turistiche, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 9 agosto 2017, n. 128 e dal decreto medesimo, e alla lettera ff), di disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli, inclusi i veicoli storici;

**VISTO** il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, di attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 23 che disciplina le responsabilità dell'impresa ferroviaria in merito ai controlli preventivi all'utilizzo dei veicoli autorizzati;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2019, n. 235, recante "Requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili storici";

**VISTO** il decreto Interministeriale del 17 maggio 2022, n. 146 che, in attuazione all'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128, individua e classifica come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico;

**CONSIDERATO** che i rotabili storici e turistici possono circolare sulle linee ferroviarie ad uso turistico, nel rispetto dei requisiti di sicurezza determinati dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128;

**CONSIDERATO** che, sulla rete interoperabile la verifica di compatibilità del veicolo con la tratta da percorrere spetta all’Impresa ferroviaria, sulla base delle informazioni fornite dal gestore dell’infrastruttura;

**CONSIDERATO** che ANSFISA con nota prot. n. 56732 del 31/07/2024 ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alcune modifiche al decreto MIT del 10 giugno 2019, n. 235, nell’ambito della propria attività consultiva e propositiva di cui al D.Lgs. 50/2019, articolo 16, comma 2, lettera u) ed ha comunicato che è in via di ultimazione ai sensi dell’art. 2 comma 5 del suddetto Decreto legislativo il processo di riordino delle norme di sicurezza applicabili alle ferrovie ad uso turistico e i rotabili storici;

**RITENUTO** necessario, nell’ottica di semplificazione del quadro normativo, rendere coerenti su tutta l’infrastruttura ferroviaria italiana i processi propedeutici all’utilizzo dei veicoli, modificando coerentemente le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2019, n. 235, per le ferrovie ad uso turistico e per i rotabili storici;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

*(Modifiche al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 giugno 2019, n. 235)*

All’Allegato del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 giugno 2019, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella Sezione 2 “*Requisiti di compatibilità tecnica dei veicoli ferroviari di interesse storico e/o turistico con l’infrastruttura per l’idoneità alla circolazione*”, il punto 7 è eliminato;
- b) l’intera Sezione 3 “*Circolabilità e controlli sui veicoli*” è eliminata a decorrere dall’adozione da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie delle norme di sicurezza applicabili alle ferrovie ad uso turistico e i rotabili storici ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128.

### **Art. 2**

*(Disposizioni finali)*

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ANSFISA, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO